

**responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - specialità ed indivisibilità -
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 27/08/2014**

Specialità soggettiva - Significato. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 27/08/2014

La specialità soggettiva della ipoteca, espressamente affermata dall'art. 2809 cod. civ., indica che per la validità del vincolo ipotecario sono necessarie l'individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta e costituisce un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia, a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito. La specificazione della somma per la quale l'ipoteca è iscritta segna il limite della garanzia, vale a dire quello oltre il quale non opera più il diritto di prelazione, e non si identifica con l'importo del credito garantito.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 27/08/2014